ILCASO.it

# TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali

## REPUBBLICA ITALIANA

## IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

***Omologazione Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore (art. 70.7 CCI)***

Il Tribunale di Genova in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Tommaso Sdogati, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

*avente ad oggetto l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore iscritto al* ***N.R.G. 172/2026*** *presentato da:*

[redacted], nato [redacted], assistito dalla dott.ssa Burlando Roberta.

*assistito dal dott. Paolo Bozzo in qualità di OCC.*

**IN FATTO**

Con ricorso depositato in data 15.06.2026, [redacted] proponeva ai propri creditori un Piano di Ristrutturazione [redacted] l'omologa di quest'ultimo.

Letta la relazione dell'OCC ed i documenti allegati al ricorso, il Tribunale pronunciava decreto ex art. 70.1 CCI dell'01.07.2026 con cui la proposta ed il piano del consumatore depositato dal predetto debitore venivano valutati astrattamente ammissibili.

A seguito della pronuncia del suddetto decreto, la proposta ed il piano:

- sono stati pubblicati sul sito web del Tribunale/del Ministero della Giustizia;
- sono stati comunicati a mezzo pec dall' a tutti i creditori come risulta dal deposito di apposita relazione, avvenuto in data 05.08.2026.

I creditori presentavano osservazioni e pertanto, a seguito di queste ultime, il Piano veniva modificato nei seguenti termini:

"*La durata è portata da trentasei a quarantotto mesi. Le somme sono distribuite in tre riparti: due parziali, alla scadenza del diciottesimo e del trentaseiesimo mese dall'omologazione, ed uno finale al quarantottesimo mese. Su ciascuno dei due riparti parziali è mantenuto un accantonamento prudenziale di € 250,00, che rientra per intero nella disponibilità del riparto successivo e non è quindi sottratto ai creditori. Ai creditori muniti di prelazione sono riconosciuti gli interessi legali sulla dilazione, computati al saggio dell'1,60% annuo fissato per l'anno 2026 dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 dicembre 2025. Quanto alla*

*provvista, essa resta integralmente di provenienza esterna e si compone di due contributi distinti per soggetto obbligato. Le spese ed i compensi della procedura, pari ad € 4.740,80, sono assunti dalla famiglia [redacted] mediante versamento iniziale una tantum: la somma è già accantonata e nella disponibilità della Sig.ra [redacted] coniuge del debitore, che si impegna a versarla sul conto della procedura all ione. I coniugi sono in regime di separazione dei beni, sicché la somma è nella disponibilità della Sig.ra Pt_1 e l'apporto non intacca il patrimonio del debitore. La provvista destinata ai creditori è ta dai figli del debitore, [redacted] che si obbligano in solido a versare la somma mensile d ar e così complessivi € 27.840,00.*
*Poiché le spese di procedura sono provviste a parte, le rate affluiscono per intero ai creditori e nessun riparto ne è gravato. Gli impegni dei terzi finanziatori sono formalizzati nella scrittura privata prodotta in allegato, che sostituisce ed amplia quella sottoscritta il 27 aprile 2026, limitata alle sole spese in prededuzione.*
*I creditori muniti di prelazione sono soddisfatti per l'intero capitale, oltre agli interessi legali sulla dilazione: il piano non si avvale della facoltà di falcidia prevista dall'art. 67, comma 4, C.C.I.I.*
*Ai creditori chirografari è riservato il 5,2473%, pari ad € 2.643,16: è la medesima percentuale offerta nella proposta depositata e comunicata ai creditori il 2 luglio 2026. Le modifiche proposte non comportano dunque alcun peggioramento del trattamento già portato a loro conoscenza, pur a fronte di un passivo assistito da prelazione accresciuto di € 7.644,28".*

In definitiva, è previsto un apporto complessivo di utilità economiche per euro 32.580,80 a fronte di una situazione debitoria complessiva pari ad euro 74.589,59 con, quindi, una percentuale di soddisfo dei creditori pari ad euro 37,32%.
Si insisteva, quindi, nel richiedere l'omologazione del Piano così modificato.

## IN DIRITTO

Occorre anzitutto interrogarsi sul primo elemento rilevante nel caso di specie, ossia quello della sottoscrizione dei c.d. finanziamenti a catena al fine di ripianare la propria esposizione debitoria inizialmente maturata. Risulta infatti dalla relazione integrativa dell'OCC depositata in data 14.10.2026 su richiesta di chiarimenti del Tribunale che una pluralità di finanziamenti veniva sottoscritta quando il ricorrente svolgeva l'attività di guardia giurata con contratto a tempo indeterminato. A seguito del licenziamento e del percepimento della sola indennità di disoccupazione, egli non riusciva più a saldare i propri debiti derivanti da una pluralità di contratti di finanziamento, tentandone una rinegoziazione che tuttavia, invece di ripianare questi ultimi, ne creava di nuovi.
Dal punto di vista dell'ammissibilità alla procedura di ristrutturazione in presenza di una molteplicità di finanziamenti, contratti a cascata con il fine di ripianare l'esposizione debitoria ma che, invece, contribuiscono a crearne di nuova e maggiore, si condivide il principio di diritto già espresso da Trib. Torino

21.03.2023, secondo cui "*È ammissibile la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII avviata dal debitore il cui sovraindebitamento è dipeso dalla stipulazione di una serie di contratti di finanziamento c.d. a catena, ritenuta l'unica soluzione per acquisire una liquidità sufficiente a ripianare l'esposizione debitoria pregressa, divenuta nel frattempo insostenibile.*
*In tale fattispecie, il ricorso al credito non può essere reputato colposo, poichè il debitore risulta aver agito non con grave negligenza o imperizia - le quali richiedono pur sempre un margine di manovra e di scelta tra più opzioni possibili - ma per necessità: la stipulazione di finanziamenti cd. a catena, sebbene rivelatasi fallimentare sul piano oggettivo e strategico, risulta in questo caso giustificata sul piano soggettivo proprio perchè, nell'ottica del debitore ed alla luce del grado di consapevolezza in concreto da questi esigibile, era percepito ex ante come l'unico mezzo per liberarsi dai vincoli obbligatori divenuti opprimenti a causa di fatti imprevedibili, ed ottenere, così, un ritorno in bonis*".
Risolta tale principale questione, occorre scrutinare e risolvere le ulteriori questioni rilevanti nella presente sede.
In primo risulta evidente una condizione di sovraindebitamento derivante da una pluralità di contratti di finanziamento e di linee di apertura di credito contratte con vari istituti finanziari così come esaminato dall'OCC nella propria relazione.
In secondo luogo, il proponente intende lasciare fuori dal Piano l'immobile adibito a residenza familiare oggetto di esecuzione immobiliare.
Al riguardo va osservato che il CCII, per favorire l'accesso alle procedure di ristrutturazione e consentire di «salvare» o preservare la prima casa, ha espressamente previsto, e disciplinato, la possibilità di prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore, lasciando quindi fuori dal piano il contratto di mutuo e la casa, a condizione che:-- alla data di deposito della domanda il debitore abbia adempiuto le proprie obbligazioni e sia quindi in regola con il pagamento delle rate di rimborso o, in caso contrario, il giudice lo autorizzi al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduti a tale data, così da proseguire poi con l'originario piano di ammortamento. La fattispecie sembra riguardare i contratti di mutuo in regolare ammortamento o ancora non risolti per i quali è possibile sanare il debito scaduto per capitale ed interessi, escludendo i casi in cui vi è già stata la risoluzione o l'avvio del pignoramento immobiliare.
In ogni caso, deve ritenersi certamente esclusa la possibilità di lasciare la casa «fuori» dal piano senza garantire l'integrale pagamento del creditore ipotecario.
Premesso ciò, va osservato che nel caso di specie risultano presenti sul bene immobile oggetto di esecuzione immobiliare:

- ipoteca esattoriale iscritta da Equitalia Nord S.p.A. il 27 maggio 2016 (RG 15497 / RP 2574) per € 59.378,50, a fronte di un credito originario

di € 29.689,25, il cui **residuo assistito** da prelazione è stato quantificato da [redacted], con PEC del 22 maggio 2026, in **€ 8.930,10;**

- ipoteca esattoriale iscritta da [redacted] il 20 marzo 2018 (RG 9479 / RP 13 redito di € 34.316,23, gravante sulla quota della comproprietaria Sig.ra [redacted] il cui **residuo di € 4.996,56** risulta integralmente rat regolarmente adempiuto, sicché la formalità assume incidenza marginale ai fini della presente procedura;
- pignoramento immobiliare trascritto il 15 ottobre 2025 in favore di IMC S.r.l. (esecuzione n. 380/2025 R.G.E. del Tribunale di Genova), limitato alla quota di proprietà del debitore.

Risulta evidente che il creditore ipotecario [redacted] verrà soddisfatto integralmente dal Piano di della procedura esecutiva n. 380/2025 (privilegio ex art. 2770 c.c.) per euro 3.074,16 in favore del creditore procedente IMC S.r.l. saranno, del pari, integralmente soddisfatti.

Ne consegue che correttamente l'immobile pignorato, adibito ad abitazione principale, può essere lasciato fuori dal Piano di ristrutturazione in quanto il creditore ipotecario sarà integralmente soddisfatto così come le spese in prededuzione strettamente afferenti l'immobile.

In terzo luogo, va osservato che il Piano non presenta particolari problemi di fattibilità, risolvendosi in semplici versamenti rateali, in favore della procedura, di soggetti occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato *(due figli del sig.* CP_1 *+ un versamento una tantum del sig.* CP_1 *e della di lui moglie)* che saranno a due riparti parziali ed uno finale di quattro anni totali di durata del Piano. Inoltre il vaglio di fattibilità va inteso facendo ricorso alla giurisprudenza ormai consolidata in tema di concordato preventivo, nel senso di verifica della sussistenza della causa concreta, vale a dire l'idoneità della proposta a consentire l'uscita dalla crisi da sovraindebitamento con il soddisfacimento non irrisorio dei creditori. La necessità che il piano assicuri un soddisfacimento non irrisorio ai creditori è resa ora più evidente dall'introduzione dell'istituto dell'esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII) che presuppone, oltre alla valutazione di meritevolezza, l'assenza di risorse idonee ad assicurare un soddisfacimento apprezzabile (*ritenendo tale quello non inferiore al 10%).*

Avuto riguardo alle utilità economiche che saranno versate alla procedura di ristrutturazione, ossia euro 32.580,80 a fronte di una situazione debitoria complessiva pari ad euro 74.589,59 oltre ad euro 4.740,80 di spese in prededuzione

per un debito complessivo di euro 79.330,39, risulta evidente che risulta una percentuale di soddisfo superiore al 10% potendosi, quindi, individuare una soddisfazione non irrisoria, in favore del ceto creditorio, derivante dal Piano di ristrutturazione sottoposto all'attenzione del Tribunale.
In quarto luogo, il termine di quattro anni non appare irragionevole né frustante le ragioni creditorie essendo previsti, come sopra osservato, due riparti parziali in corso di procedura. Inoltre, a ben vedere,
non vi è alcuna indicazione di durata del Piano nel CCII e quindi quest'ultima andrà valutata entro i limiti di ragionevolezza, tenendo conto della diversa natura della proposta del consumatore rispetto ad un piano in continuità aziendale. Ciò trova conferma nella giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui "*è omologabile, in assenza di specifica disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, la proposta di piano del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni, non potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto in quanto la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere assicurata la possibilità di esprimersi sulla proposta, anche alla luce del principio di origine comunitaria della cd. "second chance" in favore degli imprenditori, ispiratore della procedura* (Cass. Civ. 28/10/2019, n. 27544)".
In quinto luogo, circa la valutazione della convenienza del Piano rispetto all'alternativa liquidatoria, vanno svolte le seguenti considerazioni.
La previsione di cui al comma 9 dell'art. 70 CCII è espressione di un principio generale che si ritrova in tutte le procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza, per il quale in caso di contestazione della convenienza del piano da parte di un creditore, il giudice può egualmente omologare il piano se il credito del contestatore viene soddisfatto nell'esecuzione del piano in misura non inferiore nell'alternativa liquidatoria, giacchè se quel creditore in caso di liquidazione sarebbe soddisfatto in misura uguale vuol dire che il piano è conveniente.
In mancanza di specifiche contestazioni da parte dei creditori, l'attuale disposizione dell'art. 67 CCII prevede espressamente che la proposta possa prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma, lasciando poi al singolo creditore l'onere di contestare la convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria. →se il piano prevede un trattamento differenziato dei creditori, e in particolare un parziale soddisfacimento dei chirografari in presenza di un pagamento non integrale dei privilegiati generali, ove venga comune garantito un soddisfacimento uguale o non inferiore a quello dell'alternativa liquidatoria, non vi è interesse alla contestazione e il giudice dovrà comunque omologare il piano →in caso di falcidia dei privilegiati andrà comunque allegata l'attestazione dell'OCC che

dovrà tenere conto, in caso di privilegio generale, anche della liquidità generata dalla messa a disposizione di quota parte del reddito (stipendio o pensione).
La verifica dell'alternativa liquidatoria dovrà avvenire tenendo conto del fatto che ora con la liquidazione controllata il debitore, dopo tre anni, ha diritto all'esdebitazione e le quote di reddito– stando al prevalente orientamento che si sta affermando in giurisprudenza- non potranno essere apprese oltre il triennio.
Da ultimo, va osservato che i creditori possono sicuramente contestare la convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, imponendo al Giudice il giudizio di cram-down che riguarda però solo la posizione del singolo credito contestato. Se nessuno solleva contestazioni, ci si è chiesti se può essere il Giudice a rilevare ex officio la mancanza di convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, anche rilevando in ciò un comportamento abusivo o in frode ai creditori → In assenza di voto dei creditori il potere/dovere di controllo del giudice è più pregante e si dovrebbe ritenere di sì, anche se è stato eliminato ogni riferimento alla valutazione della convenienza se non in caso di contestazione da parte dei creditori. ➢ il Giudice deve solo verificare l'ammissibilità della proposta e del piano in sede di apertura mentre in sede di omologa deve verificare sia l'ammissibilità giuridica che la fattibilità del piano, senza uno specifico riferimento alla convenienza e alla verifica dell'assenza di atti in frode *(salvi i limiti dell'art. 69 di aver determinato sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode)* ➢ nella relazione dell'OCC è stata eliminata la valutazione di probabile convenienza *(previsione ora eliminata per il consumatore e rimasta solo per il concordato minore)*.
Ne consegue, quindi, che in presenza di un pagamento integrale dei creditori privilegiati con parziale soddisfazione dei creditori chirografari, il Tribunale può provvedere a verificare la convenienza dell'alternativa liquidatoria esercitando il proprio potere c.d. di cram down:

- contestazione specifica dei creditori -→ possibile cram down dei soli crediti del contestatore;
- falcidia parziale dei creditori chirografari a cui si accompagna una falcidia parziale dei creditori privilegiati di cui non è garantita la soddisfazione uguale o superiore di questi ultimi nell'ambito del Piano -→ potere d'ufficio del Tribunale di valutare la convenienza della Proposta rispetto all'alternativa della liquidazione controllata.

Tanto premesso, va osservato che nelle osservazioni fatte pervenire dai creditori, per come riportate dall'OCC, solo il creditore IMC S.r.l. ha contestato, seppure in via generale, la convenienza del Piano all'alternativa liquidatoria.
Il credito di IMC S.r.l., scomputate le spese della procedura esecutiva ed il compenso per il procuratore legale del ricorrente, si configura come chirografario,

originando da un decreto ingiuntivo non accompagnato da nessuna garanzia ipotecaria ovvero da nessun privilegio. Tale credito risulta azionato nell'esecuzione immobiliare individuale attualmente sospesa in pendenza di misure protettive.
Non è la procura esecutiva né il possibile realizzo che tale creditore riceverebbe da essa *(che, fisiologicamente, dipende da se e quali creditori siano in essa intervenuti ex art. 499 c.p.c.)* l'oggetto del confronto ma, viceversa, l'alternativa liquidatoria che, nel caso di specie, risulta pacificamente essere la liquidazione controllata di ovvia natura concorsuale.
In tale tipologia di procedura, il creditore IMC S.r.l. concorrerebbe con tutti gli altri creditori e con la medesima collocazione chirografaria nella ripartizione delle utilità economiche ritraibili dalla procedura stessa.
Le utilità economiche che sarebbero utilmente apprendibili dalla procedura sarebbero costituite dalla quota del 50% dell'immobile di proprietà e dall'eccedenza della retribuzione mensile percepita.
Circa l'immobile adibito a civile abitazione, appare evidente che nell'ambito della procedura occorrerebbe procedere a vendere tale quota.
Al riguardo, osserva persuasivamente l'OCC che "*Il valore di stima dell'intero è pari ad € 64.000,00. Applicando il ribasso prudenziale del 25% riconducibile all'offerta minima ed ai ribassi fra esperimenti di vendita (artt. 571 e 591 c.p.c.), il prezzo si attesterebbe in € 48.000,00, cui corrisponderebbe, per la quota indivisa del 50% di spettanza del debitore, un realizzo lordo di € 24.000,00. Trattandosi peraltro di quota indivisa di immobile occupato — bene notoriamente di difficile collocazione, esposto al rischio di aste deserte e di progressivi ribassi — la stima va intesa in senso prudenziale.*
*Da tale realizzo lordo andrebbero detratti i costi prededucibili della liquidazione — non soltanto quelli dell'esecuzione immobiliare, ma altresì le spese del giudizio di divisione, reso necessario dalla comproprietà indivisa con un terzo estraneo alla procedura — stimabili in non meno di € 8.000,00, sicché il netto in concreto distribuibile ai creditori si ridurrebbe a circa € 16.000,00.*
*Su tale netto concorrerebbero, secondo l'ordine delle cause di prelazione: dapprima le spese e i compensi della procedura esecutiva, assistiti dal privilegio dell'art. 2770 c.c., preferito ad ogni credito anche ipotecario sugli immobili ai sensi dell'art. 2777 c.c. (€ 3.074,16); quindi il credito assistito da ipoteca esattoriale (€ 8.930,10); infine, in collocazione sussidiaria sul prezzo dell'immobile ai sensi dell'art. 2776 c.c., il privilegio generale tributario (€ 12.213,50), che resterebbe soddisfatto solo in parte. Ai creditori chirografari non residuerebbe, in concreto, alcun soddisfo.*
*All'esito del raffronto per categoria omogenea, il piano assicura a ciascuna categoria un trattamento non inferiore a quello conseguibile nell'alternativa liquidatoria, e per due categorie su quattro superiore. Il rilievo vale anche per il creditore procedente IMC S.r.l., che nel piano riceve € 3.074,16 in privilegio — quanto esattamente recupererebbe in sede esecutiva — oltre ad € 810,11 sulla quota chirografaria, che in quella sede resterebbe insoddisfatta.*

*Il piano garantisce inoltre certezza dei tempi e dell'effettiva distribuzione, sottraendo il ceto creditorio all'alea ed ai tempi dilatati della vendita forzata di una quota indivisa, e consente di conservare al nucleo familiare l'abitazione occupata dai figli. Il maggior tempo richiesto dal piano è compensato dal riconoscimento degli interessi legali ai creditori privilegiati, dall'integrale pagamento del loro capitale e dalla distribuzione periodica delle somme ogni diciotto mesi, esiti che la liquidazione non assicurerebbe".*

Risulta evidente che, rispetto alla liquidazione della quota del 50% dell'immobile, il presente Piano del Consumatore si appalesa maggiormente conveniente.

Rispetto all'eccedenza sulla retribuzione mensile percepita di euro 1.789,42 va osservato che il ricorrente convive con la propria moglie, sprovvista di reddito da numerosi anni, e con due figli minori, di cui uno è riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 104/1992 (attestazione ASL3 Genovese, verbale n. 2024.0014290 del 03/01/2025) e, come tale, necessitante di assistenza continua.

In applicazione degli indici ISTAT al consumo per le famiglie ed avuto riguardo alla soglia di povertà da tali indici ritraibile, fondata come tale sul meccanismo previsto nell'ambito dell'esdebitazione dell'incapiente ex art. 283 CCII, risulta ragionevolmente presumibile che, nell'ipotesi di apertura di una procedura di liquidazione controllata, alcuna eccedenza di stipendio verrebbe acquisita alla procedura.

Da tutti tali elementi, risulta quindi maggiormente conveniente il Piano come modificato anziché l'alternativa liquidatoria e, pertanto, risulta possibile effettuare il c.d. cram down in relazione al credito di IMC S.r.l. nella percentuale di falcidia risultante dal piano modificato.

Occorre ora esaminare il ricorrere o meno del requisito della meritevolezza del debitore nel caso di specie.

Va premesso che ai sensi dell'art. 12-bis l. 3/2012, in vigore fino al 24 dicembre 2020, il giudice omologava il piano del consumatore "*quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali*".

Come osservato in dottrina, la legge prevedeva il c.d. 'triplice test di meritevolezza', che precludeva l'ammissione del piano quando il consumatore: 1) aveva assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere (criterio della ragionevole prospettiva di adempimento); oppure, 2) aveva colposamente determinato il sovraindebitamento (criterio della colpa); ovvero, 3) aveva fatto ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali (criterio della sproporzione).

Con il d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, nella l. 18 dicembre 2020 n. 176, in vigore dal 25 dicembre 2020, l'inciso "*quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali*" è stato eliminato dal testo dell'art. 12-bis ed è stata inserita una lettera (la d-ter) all'art. 7 della l. 3/2012, in forza della quale la proposta di piano del consumatore è inammissibile quando il debitore "*ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode*".
La normativa in vigore fin dal 25 dicembre 2020 è rimasta invariata con l'entrata in vigore del codice della crisi e dell'insolvenza, ossia il 15 luglio 2022, in cui il piano del consumatore ha assunto la denominazione di "*piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore*". Infatti, l'art. 69 ha previsto che "*Il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se* […] *ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode*".
In sintesi, con la novella del 2020 sono stati eliminati i criteri della ragionevole prospettiva di adempimento e della sproporzione, ed è rimasto solo il criterio della colpa, con la sostituzione della colpa *(senza alcuna specificazione)* con la colpa grave.
All'indomani dell'entrata in vigore della novella, la giurisprudenza di merito si è da subito dimostrata divisa sull'interpretazione da dare alle nuove disposizioni normative, registrandosi un orientamento che ha sostenuto la tesi della netta discontinuità con la precedente normativa e un altro orientamento che ha inteso la riforma in sostanziale continuità con quanto previsto in precedenza.
Espressione dell'orientamento della sostanziale continuità è ad esempio la pronuncia del Tribunale di Rimini del 6 ottobre 2021, resa in sede di reclamo, che chiarisce espressamente la permanente operatività delle vecchie regole ermeneutiche, per cui, malgrado l'intervenuta abrogazione dell'art. 12-bis l. 3/2012, "*il tribunale ritiene che la nozione di colpa rilevante (ai fini della valutazione di meritevolezza) possa essere 'riempita', quanto alla regola cautelare, mediante il riferimento a quella 'ragionevole prospettiva di adempimento' che proprio il legislatore, nella disciplina previgente, aveva chiarito essere il fulcro della valutazione di meritevolezza*".
Più di recente si è espresso nello stesso senso il Tribunale di S.M. Capua a Vetere (pronunce del 14 febbraio 2024 e 5 ottobre 2023), per cui "*con riferimento alla nozione di colpa grave di cui alla l. 3/2012, il criterio della 'ragionevole prospettiva di adempimento', prima presente espressamente nell'ordito normativo, deve ritenersi oggi confluito nella nozione di colpa, essendo destinato a dare contenuto alla regola cautelare sulla base della quale il giudice svolge il giudizio di imputabilità soggettiva*".
In breve, pur dopo l'abrogazione normativa, parte della giurisprudenza di merito ha continuato a ritenere il piano precluso al consumatore ogniqualvolta avesse contratto debiti in modo sproporzionato al reddito o, comunque, senza la

ragionevole prospettiva di poter onorarli, così da rendere ammissibile l'accesso alla procedura in presenza esclusivamente del c.d. 'shock esogeno', per cui il sovraindebitato è meritevole solo quando il debito non appare insostenibile al momento del suo sorgere, ma lo diventa in conseguenza del verificarsi di eventi non prevedibili (quali malattie, perdita del posto di lavoro, ecc.), estranei alla sua volontà, successivi alla contrazione dell'obbligazione e tali da pregiudicarne la capacità di rimborso.

Secondo un diverso e alternativo orientamento, invece, la novella si è posta in totale discontinuità con il passato, non si possono più applicare i criteri del triplice test di meritevolezza e si può negare l'omologa solo al consumatore la cui condotta sia particolarmente censurabile.

In tal senso si è espressa la Corte d'Appello di Bologna (decreto del 9 febbraio 2024), secondo la quale è stato perfino eliminato "di fatto" il giudizio di meritevolezza. Afferma la Corte bolognese che "*Diversamente dall'art. 12-bis l. 3/2012 nella sua originaria formulazione, l'art. 69 CCII prevede espressamente che il consumatore non possa accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, con eliminazione, quindi, del requisito della valutazione della colpa genericamente intesa, avendo il legislatore deciso - ai fini dell'ammissione del debitore alle procedure di sovraindebitamento - di non esigere requisiti soggettivi troppo stringenti, in considerazione anche della qualità dei soggetti destinatari del beneficio, che spesso sono privi di un livello culturale idoneo a rendersi conto del loro progressivo indebitamento, eliminando di fatto il giudizio di meritevolezza ed ancorando l'accesso alla valutazione della sussistenza di requisiti puramente negativi ed ostativi: il Giudice non dovrà più valutare, come accadeva prima della riforma, se il debitore abbia effettivamente causato il sovraindebitamento con colpa, ma potrà negare l'omologa del piano solo quando l'indebitamento sia derivato da colpa grave del debitore, dalla sua malafede, o da un suo comportamento fraudolento*".

Nello stesso senso si è espresso il Tribunale di Reggio Calabria (decreto del 25 gennaio 2024), secondo il quale "*La formula normativa prevista dall'art. 69 CCII, rappresentata dal non aver determinato la condizione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, codifica una disciplina più favorevole della precedente, in quanto restringe il campo dei comportamenti rilevanti per escludere l'accesso alla procedura; in sintesi, non si tratta di premiare, in positivo, il consumatore diligente, 'onesto ma sfortunato', che ha contratto all'origine un debito oggettivamente proporzionato, ma piuttosto di escludere, in negativo, il consumatore la cui condotta sia particolarmente censurabile, nell'ambito di un giudizio d'insieme che tenga conto di tutti gli elementi della fattispecie concreta, compresi i 'livelli culturali', l'estrema varietà delle situazioni di vita che possono determinare situazioni individuali di grave indebitamento, l'eventuale consapevolezza di un debito pure sproporzionato ma contratto per far fronte a esigenze primarie di vita costituzionalmente tutelate (salute, abitazione, lavoro, studio) proprie o degli*

*stretti familiari, l'evolversi nel tempo del progressivo indebitamento* (cfr. anche Corte di Appello di Firenze 8 novembre 2023)"

La Suprema Corte di Cassazione, pur riconoscendo discontinuità alla novella, non ha fornito all'interprete alcuna indicazione ermeneutica per stabilire quando debba ritenersi sussistente la colpa grave, limitandosi ad affermare che "*L'art. 12 bis, comma 3, l. n. 3/2012 dettato in tema di requisiti soggettivi nel piano del consumatore, nella versione anteriore alla novella del 2020, prevedeva che il giudice potesse omologare il piano soltanto in presenza del requisito della «meritevolezza», quando potesse escludersi che il consumatore avesse assunto le obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero avesse colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. Nel nuovo assetto, definito dall'art. 4 ter d.l. n. 137/2020, l'art. 12 bis comma 2 non contiene più tale previsione […] L'art. 7 comma 2, lett. d) ter, della l. n. 3/2012 novellato prevede, d'altro canto, che la proposta del piano del consumatore sia inammissibile ove il debitore abbia «determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode»: tale condizione non era prima contemplata. Si comprende, quindi, come i requisiti per il riconoscimento dell'ammissibilità della proposta e la sua omologazione siano mutati* (Cass. I sez., 27 luglio 2023 n. 22890)".

Tentativi di esemplificare quando si sia in presenza della colpa grave è stato effettuato dal Tribunale di Avellino (Sez. I, decreto del 04/03/2021), che pur ponendosi nel solco tracciato dall'orientamento della discontinuità, non ha escluso l'applicazione di un certo rigore nella valutazione della colpa grave. Secondo il Tribunale di Avellino, infatti, si ha colpa grave nei seguenti casi: - "*quando, a passività invariate, il consumatore si sia privato di risorse patrimoniali gratuitamente o a prezzo incongruo a beneficio di terzi ovvero al fine di soddisfare, tanto più se con mezzi anomali, crediti preferenziali, sottraendo dunque incautamente beni su cui la massa dei creditori anteriori aveva fatto affidamento*"; - "*quando il consumatore, assumendo nuove obbligazioni, senza minimamente considerare l'insostenibilità dell'accresciuta esposizione né ponderare le esigenze poste alla base del ricorso al credito, abbia incautamente reso la garanzia patrimoniale generica insufficiente rispetto alle passività complessivamente assunte*". Ha precisato altresì il Tribunale di Avellino che le nuove passività non potranno mai dirsi giustificate ove siano volte a procurare all'indebitato o a terzi ingiustificati vantaggi (es. acquisto di beni voluttuari o esecuzione di pagamenti preferenziali) o a consentire all'indebitato la conservazione di condizioni di vita sproporzionate al proprio reddito, dilazionando oltremodo i tempi di soluzione della crisi da sovraindebitamento. Viceversa, secondo il tribunale irpino "è *da considerarsi meritevole non solo la condotta del consumatore che contrae il debito per far fronte ad esigenze impreviste e sopravvenute (si pensi ai costi da sostenere per un'improvvisa malattia), ma anche quella del consumatore che, benché già sovraindebitato per situazioni altrettanto involontarie (es. perdita del lavoro), abbia dovuto contrarre ulteriori obbligazioni onde conservare risorse fondamentali alla proprio vita (si pensi a finanziamenti contratti per onorare il*

*mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione), ovvero per far fronte a primarie esigenze di vita personale e familiare*".

Si è poi pronunciata, sulla questione, la Corte di Appello di Caltanissetta, con la sentenza n. 336 del 23 luglio 2025, secondo cui "*in materia di ristrutturazione dei debiti del consumatore, il giudizio di meritevolezza è un passaggio essenziale e va condotto con particolare rigore, poiché rappresenta l'unico contrappeso alla mancanza del voto dei creditori, i quali non partecipano alla determinazione della falcidia loro imposta. la ludopatia, pur riconosciuta come disturbo patologico, non esclude automaticamente la colpa di chi, consapevole della propria condizione, continua a indebitarsi senza valutarne la sostenibilità. La malattia non basta a neutralizzare il dovere di diligenza e di responsabilità verso i creditori. Il giudizio di meritevolezza richiede una valutazione complessiva della condotta, che consideri non solo la buona fede soggettiva, ma anche la prudenza e la consapevolezza dimostrate nella gestione delle proprie finanze.*

Così anche App. Bari, Sez. I, 30 aprile 2025, n. 626: L'art. 69 CCI, primo comma, invero, dispone che: «*Il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode». Ne consegue che il consumatore non può essere considerato immeritevole quando abbia ritenuto di poter ragionevolmente pagare ogni debito alla scadenza, confidando sull'entità disponibile di reddito e patrimonio, cosicché la successiva sproporzione tra risorse e passività non possa ritenersi causata da una condotta gravemente imprudente".*

Per il Collegio pugliese, infatti, "*non può* (…) *non considerarsi che nella specie sono intervenuti specifici e documentati fattori esterni non imputabili al debitore, quali la perdita del posto di lavoro, dovuto alla pandemia e la malattia invalidante da cui è stato colpito" il debitore. Così come "va valutata positivamente la circostanza che i finanziamenti contratti, anche ove implicanti uno sforzo economico astrattamente superiore alle proprie disponibilità, siano stati in gran parte onorati, attraverso il regolare pagamento rateale per un periodo di oltre 10 anni*" e, quindi, "*sulla base della documentazione depositata, può ragionevolmente escludersi negligenza o colpevole stato di sovraindebitamento*".

Risulta, quindi, "*espunto il requisito della valutazione della colpa genericamente intesa, avendo il legislatore escluso la dimostrazione di requisiti soggettivi troppo stringenti, in considerazione anche della qualità dei soggetti destinatari del beneficio, che spesso sono privi di un livello culturale idoneo a rendersi conto del loro progressivo indebitamento". Ne consegue che "l'indagine del giudicante non dovrà più vertere, come accadeva prima della riforma, sulla sussistenza di responsabilità colposa da parte del debitore per il sovraindebitamento, ma potrà negare l'omologa del piano solo quando l'indebitamento sia derivato da colpa grave del debitore, dalla sua malafede, o da un suo comportamento fraudolento*".

Con particolare riferimento all'accordo di ristrutturazione, poi, diversamente da quanto previsto dalla legge n. 3 del 2012, stante il disposto dell'art. 67 del CCI "*è necessaria una valutazione complessiva, discrezionale, che guardi all'insorgenza del*

*sovraindebitamento nel suo complesso e non più in relazione al comportamento tenuto dal consumatore in occasione della singola contrazione dell'obbligazione, posto che il discrimen tra "colpa lieve" e "colpa grave" deve essere individuato nella intensità della consapevolezza, da parte del debitore, circa la sostenibilità delle obbligazioni assunte*".

Va, pertanto ravvisata la colpa grave in capo al debitore che ometta totalmente di ponderare la propria situazione, reddituale e patrimoniale, allorquando questa sia tale da rendere certa o prossima alla certezza l'impossibilità di adempiere regolarmente ovvero da far apparire del tutto irrazionale il regolare adempimento; di contro, va ravvisata la colpa lieve in capo al consumatore che valuti erroneamente la propria capacità reddituale, patrimoniale o di risparmio e si determini ad assumere impegni sulla base di considerazioni non connotate da totale irragionevolezza.

In tema di meritevolezza del debitore, quindi "la valutazione del giudice" va incentrata nella percezione della sostenibilità del debito che, al momento della sua contrazione, il debitore possa aver avuto o nel diligente apprezzamento dell'esistenza di un verosimile margine positivo di un'eccedenza tra impegni di spesa, già assunti e assumendi, e reddito disponibile, e nella ragionevole considerazione della idoneità di questo reddito a consentire il soddisfacimento dei bisogni primari del debitore e dei suoi familiari. È con riferimento a questa ipotesi che può essere ascritta rilevanza all'eventuale responsabilità del creditore nella concessione avventata del finanziamento, quale circostanza idonea ad incidere sul processo valutativo del debitore, inducendolo in errore o semplicemente sviando la sua attenzione da un corretto vaglio di sostenibilità. Sul punto anche Trib. Pisa 20.04.2023, secondo il quale l'assenza di colpa grave può ravvisarsi quando il consumatore, confidando sull'entità disponibile di reddito e patrimonio, abbia ritenuto – in modo ragionevole e al momento in cui ha assunto l'obbligazione, di poterla adempiere. Sulla scorta di tali principi, può ritenersi senz'altro incolpevole il debitore che si trovi a dover affrontare una crisi da sovraindebitamento a cagione di esigenze sopravvenute non ragionevolmente prevedibili, ovvero che abbia ragionevolmente valutato la propria capacità restitutoria sulla base di elementi non rivelatisi fondati". Anche l'art. 69, comma 2 CCII, ai fini dell'omologazione "*attribuisce rilievo alla condotta dei creditori che potrebbero aver concorso al sovraindebitamento, favorendo un improvvido ricorso al credito, negando la loro possibilità di presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta. Nella fase di erogazione del credito, il finanziatore – che ha il potere decisionale, esclusivo e discrezionale, di concedere o meno il finanziamento al consumatore – deve compiere un'analisi del merito creditizio dei richiedenti e formulare una prognosi favorevole circa l'effettivo rimborso del prestito, valutazione da compiere all'interno del perimetro segnato dai limiti di correttezza, buona fede e specifico grado di professionalità che l'ordinamento richiede*".

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali

Orbene, richiamate le suddette pronunce giurisprudenziali, va quindi operata una valutazione complessiva della condotta del debitore, per come evidenziata dall' nella relazione iniziale ed in quella depositata a chiarimenti su richiesta del Tribunale in data 14.10.2026, per verificare se possa ritenersi sussistenti la meritevolezza del debitore richiesta dall'art. 69 CCII.

**Secondo il creditore IMC S.r.l.,** "*nel caso di specie, purtuttavia, emerge evidente l'assunzione di obbligazioni verso le banche senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere (circostanza idonea a sortire l'effetto paralizzante e che attiene al momento genetico della obbligazione, risolvendosi nella prudente assunzione della stessa secondo criteri di ordinaria diligenza) ovvero che l'istante abbia colposamente determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali (condizione questa che si riferisce alla fase funzionale del rapporto e impone che lo stato di sovraindebitamento sia intervenuto per fatti non riconducibili a colpa del debitore); che risulta altresì evidente che l'esposizione (peraltro privilegiata) nei confronti dell è per la maggior parte determinata da innumerevoli contravvenzioni strad to sovraindebitamento, sebbene non eticamente censurabile per le ragioni che lo hanno determinato, non appare tuttavia incolpevole*", deducendo altresì che "*che in ogni caso, anche l'ipotetica e non provata inoccupazione lavorativa della Sig.ra non può costituire astratto e aprioristico requisito di ammissibilità per l'accesso ne dei debiti della famiglia, difettando nel caso di specie l'allegazione e prova di una inabilità tanto generica quanto specifica, ovvero di una incolpevole situazione di difficoltà economica o mancanza di lavoro per essersi inutilmente attivata e proposta sul mercato occupazionale per mettere a frutto le proprie attitudini professionali anche in ragione del proprio grado di istruzione*".

L'esperto, nella relazione depositata a chiarimenti in data 14.10.2026, deduce che:

- **Posizione B.N.L. (credito ceduto a** La posizione deriva da due conti c e n. 3376/000998. Il ha chiuso entrambi i rapporti; inoltre, **sul conto n. 119 erano domiciliate le rate del prestito** le cui venti presentazioni del 2010 sono rimaste insolute. La s gue di sette settimane l'ultimo pagamento a (13 maggio 2011) e cade nel periodo in cui il nucleo, cessati il rapporto di lavoro del ricorrente e l'attività della coniuge, disponeva di redditi inferiori al fabbisogno;
- **Posizione Ak Nordic Italy S.r.l.** Il credito deriva dal prestito personale n. 6048101 concesso da Santander Consumer Bank S.p.A. il 4 dicembre 2009: € 9.802,08 in centoventi rate da € 140,75, prima scadenza 15 gennaio 2010; La richiesta indica come finalità il «rifinanziamento in contenzioso»: € 8.976,00 del finanziamento estinguono un'esposizione non identificata negli atti. Delle ventinove rate scadute dal gennaio 2010 al maggio 2012, per €

4.081,75, sono stati pagati € 1.168,04, l'ultimo versamento il 13 maggio 2011;

- **Posizione IMC S.r.l.** Il credito deriva dal contratto n. 990242653 del 5 giugno 2006 con [redacted]; prestito estinguibile mediante cessione pro solvendo di cent [redacted] nsili della retribuzione da € 294,00, per € 31.752,00, netto erogato € 19.698,69, notificato al datore di lavoro il 13 giugno 2006. Le quote erano trattenute in busta. Fino al marzo 2010 ne risultano trattenute quarantacinque, per € 13.230,00; il 6 aprile 2010 è cessato il rapporto di lavoro e con esso la retribuzione su cui la cessione operava;
- **Le violazioni del codice della strada (Posizione ADER)** a ruolo sono quarantasei, commesse fra il 2009 e il 2021 e relative a otto veicoli, per un residuo di € 16.155,50, di cui € 5.980,20 per quelle del 2009-2011, iscritte a ipoteca (all. 24), ed € 9.654,30 per quelle del 2012-2021;
- il ricorrente era dipendente a tempo indeterminato della La Portuale S.r.l., guardia giurata dal 6 febbraio 1999; nel 2008 aveva percepito redditi di lavoro dipendente per € 14.235,00, con la coniuge e quattro figli a carico. Le buste paga di luglio e agosto 2009 recano una retribuzione ordinaria di € 1.262,27, ritenute a favore di terzi per € 460,00 (le quote IMC e Fineco) e l'assegno per il nucleo familiare di € 495,42;
- Il nucleo comprende i coniugi e cinque figli, nati nel 1998, 2000, 2003, 2007 e 2012: cinque persone alla stipula del contratto IMC, sei dal settembre 2007 e quindi alla stipula dei finanziamenti Fineco e *CP_6* sette dal maggio 2012;
- La coniuge era titolare di un'impresa individuale iscritta alla Gestione commercianti dell'INPS, cancellata con effetto dal 31 marzo 2010 su domanda del 12 dicembre 2024; secondo la coniuge si trattava di una cartolibreria avviata con i risparmi della famiglia e chiusa il 31 dicembre 2009. Dopo il 31 marzo 2010 gli atti non documentano redditi della coniuge, che risulta fiscalmente a carico del ricorrente nel 2008 e negli anni dal 2015 al 2024;
- **Storia occupativa del ricorrente: dal 2006 – 6 aprile 2010: assunto presso La Portuale S.r.l., tempo indeterminato;**
- **1° maggio – 31 dicembre 2010: indennità di disoccupazione, 35 settimane**
- **febbraio – dicembre 2011: tre rapporti brevi, part time o somministrati per € 4.443,00**
- **2012 – aprile 2013 lavoro somministrato part time e Mini-ASpI: 2012: € 2.224,00; 2013: € 358,00**

- **3 aprile 2013 – 16 febbraio 2015: nessun periodo contributivo;**
- **Nel 2014 i redditi dell'intero nucleo ammontano a € 3.039,00 (ISEE 2016, doc. 6).**
- **Dal 2015 i redditi di lavoro dipendente e assimilati del ricorrente, quali risultano dai modelli 730, dalle certificazioni uniche e dai modelli Redditi (docc. 1, 2 e 11-13 e all. 4), sono di € 18.260,00 nel 2015, € 19.258,00 nel 2016, € 22.475,00 nel 2017, € 19.317,00 nel 2018 ed € 22.339,00 nel 2019 (importi dei modelli 730, arrotondati all'euro), e di € 22.671,24 nel 2020, € 23.335,63 nel 2021, € 20.808,21 nel 2022, € 31.999,27 nel 2023, € 30.241,21 nel 2024 ed € 42.051,32 nel 2025;**
- **Periodo 2006-2009:** Il reddito disponibile è risultato costantemente superiore al fabbisogno, cumulando un'eccedenza totale di € 21.262,97 nel quadriennio. Tuttavia, rispetto alla linea di povertà relativa ISTAT, il reddito è risultato capiente solo nel 2006, scendendo al di sotto della soglia a partire dal 2007. Inoltre, se si sottraggono le trattenute in busta paga, l'eccedenza complessiva del periodo si riduce a € 7.254,97; per effetto di tali trattenute, nei singoli anni 2008 e 2009 il reddito residuo effettivo è diventato inferiore al fabbisogno.
- **Periodo 2010-2014**: La tendenza si inverte: il reddito disponibile è risultato sistematicamente inferiore al fabbisogno in ciascun anno, accumulando uno scoperto complessivo di € 55.608,57 per l'intero quinquennio.
- **Periodo 2015-2025**: Il reddito è tornato a superare il fabbisogno in ogni singolo anno, registrando un'eccedenza totale di € 117.067,80 negli undici anni. Nonostante questo saldo positivo, in diverse annualità (2015, 2016, 2018, 2019 e 2022) il reddito è rimasto comunque inferiore alla linea relativa ISTAT.

conclude quindi l'Esperto affermando che "*I debiti compresi nel passivo sono sorti fra il 2006 e il 2011, salvo il carico a ruolo degli anni successivi e il credito di* [...] *(sentenza del Giudice di Pace di* CP_9 *n. 1246/2017). La condizi 2 e accertata il 3 gennaio 2025, re all'origine di tali debiti e non ne costituisce la causa.*

*La cronologia documentata della formazione del debito è la seguente:*

*- finanziamenti del 2006, del 2008 e del 2009 assunti con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in anni nei quali il reddito disponibile superava il fabbisogno ma, dal 2007, era inferiore alla linea relativa ISTAT, e nei quali, nel 2008 e nel 2009, le quote trattenute riducevano il reddito residuo al di sotto del fabbisogno;*

*- il 4 dicembre 2009 il prestito destinato per € 8.976,00 al rifinanziamento del debito esistente;*

*- il 31 dicembre 2009 la chiusura dell'attività della coniuge, cessata ai fini previdenziali il 31 marzo 2010;*
*- il 6 aprile 2010 la cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente e, con essa, delle trattenute;*
*- dal 2010 al 2014 redditi inferiori al fabbisogno in ogni anno, le rate Santander insolute, la sofferenza B.N.L., la posizione IAM e il carico a ruolo;*
*- dal maggio 2011 le cure della terzogenita.*
*La condizione del figlio minore non è la causa dei debiti: in questi termini va precisato il capitolo 9.2 della relazione del 1° agosto 2026, che collocava anche il ricorso al credito dopo l'insorgere delle difficoltà.*
***La causa che i documenti mostrano è la perdita dei due redditi del nucleo nell'aprile 2010, seguita da un quinquennio in cui il reddito disponibile non ha coperto il fabbisogno minimo. I finanziamenti erano stati assunti dal ricorrente quando era un lavoratore a tempo indeterminato, con quote trattenute in busta, e l'ultimo non ha procurato liquidità nuova ma rinegoziato debiti precedenti.***
***Gli atti non mostrano condotte di malafede o di frode".***
Richiamate le superiori deduzioni, si condivide la deduzione dell'OCC in quanto la maggior parte del debito, avente ad oggetto i finanziamenti sopra elencati, risulta maturato negli anni 2006 – 2010 con ultimi pagamenti effettuati nell'anno 2011. Risulta quindi evidente che tali finanziamenti venivano contratti quando sia il ricorrente sia la di lui moglie svolgevano ancora attività lavorativa. E' infatti provato che nell'anno 2009 la seconda chiudeva la propria attività imprenditoriale ed il primo veniva licenziato nei primi mesi del 2010, percependo successivamente l'indennità di occupazione, a cui seguivano Naspi e periodi di lavoro saltuari sino ad almeno l'anno 2016. Tali circostanze configurano senz'altro una non colpevolezza nel debitore, il quale si è trovato a dover affrontare una crisi da sovraindebitamento a cagione di esigenze sopravvenute non ragionevolmente prevedibili al momento della stipula dei finanziamenti sopra visti.
Essendosi poi in presenza di un nucleo familiare con, all'epoca dei finanziamenti, quattro figli minori, appare evidente la connessione tra perdita del lavoro ed impossibilità di onorare i finanziamenti contratti con, quindi, inadempimento non colpevole. Ciò considerando che, sempre all'epoca di stipula dei finanziamenti, il ricorrente poteva contare su uno stipendio fisso, derivante da contratto di lavoro a tempo indeterminato sin dall'anno 2006, unitamente all'attività imprenditoriale svolta dalla moglie. Pertanto, sussisteva all'epoca la prevedibile possibilità, in capo al ricorrente, di poter saldare i propri debiti tramite le utilità patrimoniali ritraibili dallo svolgimento di attività lavorativa.
Inoltre, dalla ricostruzione effettuata dall'OCC, emerge che solamente dall'anno 2017 il ricorrente tornava a produrre un reddito ragionevole per la propria

sussistenza e della propria famiglia, quando ormai era già intervenuta da risalente tempo la decadenza dal beneficio del termine e l'insorgenza della malattia oncologica di uno dei figli della coppia che, effettivamente, ben può aver comportato un dirottamento degli introiti economiche per sostenere tali spese mediche.

Anche rispetto alle sanzioni amministrative inflitte dagli anni 2009 – 2011 possono effettuarsi le medesime considerazioni. E' ovvio che solamente la circostanza della perdita del lavoro con conseguente mancata produzione del reddito per svariati anni (2010 – 2017) non elide la colpevolezza della condotta nell'aver commesso tali violazioni al codice della strada che, come tali, possono consumarsi sia tramite dolo sia tramite la colpa ma, viceversa, il non aver provveduto al relativo pagamento, ben potendo il ricorrente essersi trovato nella condizione di non possedere necessari introiti economici.

Costituendo tali posizioni la parte più rilevante del debito, può quindi affermarsi, in conclusione ed in applicazione dei principi di diritto sopra richiamati, escludenti la distinzione tra colpa grave e colpa lieve, che non appare sussistere una condizione di non meritevolezza nella genesi del debito in capo al ricorrente che sia ostativa all'omologazione del Piano presentato che, si ricorda, è sempre suscettibile di revoca in presenza di inadempimento.

Da ultimo, in merito al debito derivante dalle sanzioni amministrative al codice della strada inflitte nel corso del tempo al ricorrente, queste ultime risultano effettivamente previste dall'art. 278 co. 7 lett. b) come "*sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti*" che non possono essere oggetto di esdebitazione.

Tuttavia, occorre verificare l'ambito applicativo della disposizione legislativa di carattere generale prevista proprio dall'art. 278 che, al comma 1, dispone che "*l'esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e comporta la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata*".

Risulta quindi evidente che il campo di applicazione della disciplina prevista dagli artt. 278 – 282 CCII si riferisca esclusivamente alle procedure di liquidazione giudiziale e di liquidazione controllata, non essendo stato previsto dal legislatore l'applicabilità di tale disciplina alle procedure concorsuali diverse da quelle liquidatorie. Ne consegue che, interpretando sistematicamente la disposizione in esame, ben può affermarsi che nel Piano di ristrutturazione le sanzioni amministrative possono essere oggetto di falcidia.

Più nello specifico, infatti, l'articolo 278 non è espressamente richiamato nella sezione II articoli 67-73 e nella Ristrutturazione dei debiti del consumatore l'esdebitazione opera di diritto. L'art. 278 CCII, a ben vedere, è contenuto nel

Titolo V, destinato alla liquidazione giudiziale, Capo X, dedicato alla esdebitazione, Sezione I, che tratta delle "condizioni e procedimento della esdebitazione nella liquidazione giudiziale e nella liquidazione controllata"; pertanto la norma citata, che ha come rubrica "oggetto e ambito di applicazione" si riferisce all'oggetto e all'ambito di applicazione della esdebitazione nelle citate procedure di liquidazione giudiziale e di liquidazione controllata e, di conseguenza, non trova applicazione in procedure diverse come il concordato preventivo o comunque derivanti da sovraindebitamento, come il piano del consumatore e il concordato minore, in quanto queste prevedono dei criteri di ammissione selettivi e, una volta aperte e portate a termine, determinano automaticamente la esdebitazione per la parte dei debiti non soddisfatti.
In definitiva e per tutte le superiori considerazioni, il Piano del consumatore per come modificato in data 05.08.2026 va omologato.

**P.Q.M.**

*Visto l'art. 70 co. 7 CCII*,

**OMOLOGA** il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato da

**dispone** che l'OCC provveda a pubblicare la presente sentenza sul sito del Ministero della Giustizia per tutta la durata della procedura. Il Tribunale, con il decreto che dichiarerà eseguito il piano, ordinerà la cancellazione della pubblicazione;

**dispone che** l'OCC comunichi la presente sentenza ai creditori *ex art. 70 co. 8 CCII*;

**Manda** all'OCC di effettuare la trascrizione sui beni la cui cessione è prevista dal piano.

Dichiara chiusa la procedura.

Visto l'art. 71 CCII:

- ricorda al debitore che lo stesso è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
- dispone che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del piano rivolvendo le eventuali difficoltà che dovessero emergere, sottoponendole al Giudice quando necessario;
- dispone che l'OCC ogni sei mesi relazioni l'Ufficio sullo stato di esecuzione e che, terminata tale fase, presenti una relazione finale sulla integrale e corretta esecuzione del piano omologato.

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali

*Si comunichi.*

Genova, 16.10.2026

*Il Giudice*
*Dott. Tommaso Sdogati*